

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 febbraio 2018, n. 039/Pres.

Regolamento recante i criteri e le modalità per la determinazione e l'assegnazione di contributi per la complessiva attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo di cui all'articolo 68 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) e per la presentazione delle relative domande, nonché i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale per investimenti connessi alle piste di fondo, per la presentazione delle relative domande e per la determinazione della quota dei finanziamenti destinati agli impianti di sci di fondo correlati o correlabili a strutture destinate ad altre discipline dello sci nordico, di cui all'articolo 69 della medesima legge regionale.

TITOLO I
OGGETTO E FINALITA'

CAPO I
OGGETTO E FINALITA'

- Art. 1 Finalità e iniziative finanziabili
Art. 2 Soggetti beneficiari

TITOLO II
CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA COMPLESSIVA
ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE PISTE DI FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO
68 DELLA LEGGE REGIONALE 21/2016 E PER LA PRESENTAZIONE DELLE RELATIVE
DOMANDE

CAPO I
INIZIATIVE FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA

- Art. 3 Iniziative finanziabili
Art. 4 Spese ammissibili
Art. 5 Modalità di presentazione della domanda

CAPO II
PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

- Art. 6 Procedimento contributivo
Art. 7 Modalità di rendicontazione

TITOLO III
CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER
INVESTIMENTI CONNESSI ALLE PISTE DI FONDO E PER LA PRESENTAZIONE DELLE
RELATIVE DOMANDE E PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DEI FINANZIAMENTI
DESTINATI AGLI IMPIANTI DI SCI DI FONDO CORRELATI O CORRELABILI A STRUTTURE
DESTINATE AD ALTRE DISCIPLINE DELLO SCI NORDICO, DI CUI ALL'ARTICOLO 69 DELLA
LEGGE REGIONALE 21/2016

CAPO I
INIZIATIVE FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA

- Art. 8 Iniziative finanziabili
- Art. 9 Spese ammissibili
- Art. 10 Modalità di presentazione della domanda

CAPO II
PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

- Art. 11 Procedimento contributivo
- Art. 12 Modalità di rendicontazione della spesa

TITOLO IV
NORME COMUNI

CAPO I
NORME COMUNI

- Art. 13 Informazioni sul procedimento e nota informativa
- Art. 14 Istruttoria delle domande
- Art. 15 Liquidazione dei contributi
- Art. 16 Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione degli incentivi
- Art. 17 Variazione dell'iniziativa
- Art. 18 Ispezioni e controlli

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 19 Disposizioni di rinvio
- Art. 20 Disposizione transitoria
- Art. 21 Abrogazioni
- Art. 22 Entrata in vigore

TITOLO I
OGGETTO E FINALITA'

CAPO I
OGGETTO E FINALITA'

Art. 1
(Finalità e iniziative finanziabili)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la determinazione e l'assegnazione, per il tramite di PromoTurismoFVG, di contributi per la complessiva attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo di cui all'articolo 68 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), e per la presentazione delle relative domande, nonché i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale per investimenti connessi alle piste di fondo, per la presentazione delle relative domande e per la determinazione della quota dei finanziamenti destinati agli impianti di sci di fondo correlati o correlabili a strutture destinate ad altre discipline dello sci nordico, di cui all'articolo 69 della medesima legge regionale, finalizzati ad incentivare l'afflusso turistico nelle zone montane, promuovere lo sviluppo e la diffusione dello sci di fondo, valorizzare e ripristinare i luoghi in cui tale disciplina viene praticata.

Art. 2
(Soggetti beneficiari)

1. Ai sensi dell'articolo 66 della legge regionale 21/2016, possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento, ove gestori di piste di fondo, i seguenti soggetti:

- a) enti locali in forma singola o associata;
- b) Consorzi turistici;
- c) associazioni sportive senza fini di lucro aventi sede in Friuli Venezia Giulia e affiliate alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI);
- d) associazioni sportive con finalità promozionali della pratica dello sleddog mushing regolarmente costituite che possono adeguatamente documentare l'attività svolta nel settore in oggetto, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda;
- e) scuole di sci autorizzate ai sensi dell'articolo 134 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale).

TITOLO II
CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA COMPLESSIVA
ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE PISTE DI FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO
68 DELLA LEGGE REGIONALE 21/2016 E PER LA PRESENTAZIONE DELLE RELATIVE
DOMANDE

CAPO I
INIZIATIVE FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA

Art. 3
(Iniziative finanziabili)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 68 della legge regionale 21/2016, sono finanziabili le seguenti iniziative:

- a) attività di gestione e manutenzione delle piste di fondo, comprensiva della battitura delle piste con appositi mezzi battipista;
- b) attività svolta in adempimento agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- c) gestione e manutenzione degli impianti di innevamento artificiale;
- d) lavori annuali di sfalcio e sramatura della pista;
- e) ordinaria manutenzione dei manufatti.

Art. 4
(Spese ammissibili)

1. Per le iniziative di cui all'articolo 3 sono ammesse a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo, relative:

- a) ai costi di gestione ed esercizio dell'innnevamento artificiale della pista compreso il costo del personale, dell'acqua, dell'energia elettrica, dei mezzi per movimentazione della neve e dei generatori, compresi gli allestimenti e i rimessaggi degli stessi e loro accessori;
- b) alla manutenzione ordinaria degli impianti di innevamento artificiale;
- c) ai costi di gestione e manutenzione dei mezzi battipista ed, eventualmente, della motoslitte di servizio per la battitura della pista, comprensivi dei costi degli operatori e del carburante;
- d) all' I.V.A., se non detraibile, esclusivamente per i soggetti che non svolgono attività commerciale e solo se riferita alle voci di spesa indicate nel presente comma;
- e) alle attività di soccorso e di messa in sicurezza della pista;
- f) alle attività di emissione e controllo dei ticket;
- g) alla manutenzione ordinaria dei fabbricati di servizio, compresi gli impianti tecnologici;
- h) alla manutenzione ordinaria dei tracciati, compresa la sistemazione del fondo, sfalci, decespugliamenti e sramature.

Art. 5
(Modalità di presentazione della domanda)

1. La domanda per la concessione dei contributi per la complessiva attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo di cui al presente titolo, è presentata, nel rispetto delle disposizioni in materia fiscale, entro il 30 settembre dell'anno precedente alla realizzazione delle iniziative, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo di PEC di PromoTurismoFVG, ed è redatta secondo lo schema predisposto dalla PromoTurismoFVG e pubblicato sul sito internet della PromoTurismoFVG stessa.

2. Alla domanda è allegata:

- a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che la pista di sci di fondo per la quale è richiesto il contributo ha una lunghezza minima di 2,5 chilometri e che nell'ultima stagione turistica è rimasta aperta agli sciatori per almeno trenta giornate complessive, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere a) e c);
- b) un preventivo della spesa da sostenere per l'attività di manutenzione e gestione e un preventivo delle entrate di qualsiasi natura riferibili alle attività da svolgere, con evidenza delle eventuali differenze tra il preventivo di spesa presentato per le medesime finalità nell'anno precedente ed il consuntivo risultante dalla rendicontazione riferito all'anno precedente;
- c) una dichiarazione preventiva del numero di chilometri di pista e delle ore di battitura previste, sulla base della media dell'ultimo triennio;
- d) una relazione dettagliata dalla quale risulti la previsione:
 - 1) delle giornate di apertura distinguendo quelle di piena fruizione del percorso minimo di 2,5 chilometri;
 - 2) delle ore di battitura e dei chilometri di pista che si prevede saranno battuti;
 - 3) della quantità di neve prodotta o di acqua lavorata dall'impianto di innevamento;
 - 4) del numero complessivo di primi ingressi giornalieri di sciatori nell'impianto;
 - 5) dei risultati ottenibili in termini di sviluppo del turismo;
- e) nel caso in cui il beneficiario sia un Consorzio turistico: copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e dell'ultimo bilancio consuntivo;
- f) nel caso in cui il beneficiario sia un'associazione sportiva senza fini di lucro: copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e dell'ultimo bilancio consuntivo, nonché dichiarazione di affiliazione alla Federazione Italiana Sport invernali;
- g) nel caso in cui il beneficiario sia una scuola di sci: estremi identificativi della segnalazione certificata di inizio attività per l'apertura della scuola di sci e copia dell'ultimo bilancio consuntivo; qualora la scuola di sci non si occupi della gestione della pista di fondo, è allegata altresì una dichiarazione da cui risulti l'impegno a intervenire nelle operazioni straordinarie di soccorso;
- h) nel caso in cui il beneficiario sia un'associazione sportiva con finalità promozionali della pratica dello sleddog mushing: copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e dell'ultimo bilancio consuntivo, nonché una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'ultimo triennio.

3. Nel caso in cui il beneficiario sia un'associazione sportiva senza fine di lucro avente sede in Friuli Venezia Giulia e affiliata alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), ai fini del raggiungimento del limite massimo della percentuale contributiva pari al 90

per cento, ai sensi dell'articolo 68, comma 3, della legge regionale 21/2016, alla domanda è allegata copia della documentazione comprovante il titolo necessario per l'attribuzione della maggiorazione contributiva stessa.

CAPO II PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art.6 *(Procedimento contributivo)*

1. I contributi sono concessi tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

2. La graduatoria, approvata entro il 15 gennaio di ogni anno secondo i parametri e punteggi indicati nella tabella A allegata al presente regolamento, è formata in ordine decrescente a partire dal punteggio più elevato attribuito al progetto di manutenzione e gestione proposto; i punteggi assegnati determinano la posizione in graduatoria dei beneficiari, e in misura decrescente, la percentuale di contribuzione entro i limiti massimi previsti dall'articolo 68, comma 3, della legge regionale 21/2016.

3. I contributi sono concessi con provvedimento della PromoTurismoFVG adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, successivamente all'approvazione della graduatoria.

4. Ove la sommatoria dei prodotti delle spese ammissibili per la percentuale applicabile di cui al comma 2 risulti superiore alle risorse disponibili, le percentuali di contribuzione assegnate secondo quanto previsto al comma 3 sono proporzionalmente ridotte sino a completo assorbimento delle risorse medesime.

5. Con il provvedimento di concessione è stabilito il termine per la presentazione della rendicontazione della spesa, e su richiesta del beneficiario, può essere disposta l'erogazione in via anticipata del contributo in misura non superiore al 50 per cento del contributo concesso.

Art. 7 *(Modalità di rendicontazione)*

1. La rendicontazione della spesa sostenuta da parte del beneficiario è presentata ai sensi di del Titolo II, Capo III, della legge regionale 7/2000.

2. Il beneficiario presenta la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative di cui al presente titolo entro il termine fissato con il provvedimento di concessione del contributo.

3. Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta il soggetto beneficiario presenta, oltre a quanto previsto dagli articoli 41, 41 bis, 42 e 43 della legge regionale 7/2000, la seguente documentazione:

- a) una dichiarazione attestante l'importo delle spese rimaste effettivamente a carico del richiedente in quanto non coperte dalle entrate e per le quali è richiesta la liquidazione a consuntivo del contributo;
- b) una relazione dettagliata sulle modalità di svolgimento dell'attività svolta da cui risultino:
 - 1) le giornate di apertura distinguendo quelle di piena fruizione del percorso minimo di Km. 2,5 o superiore;
 - 2) le ore di battitura e il numero di chilometri di pista battuti;
 - 3) la quantità di neve prodotta o di acqua lavorata dall'impianto di innevamento;
 - 4) il numero complessivo di primi ingressi giornalieri di sciatori nell'impianto;
- c) il bilancio economico complessivo delle attività svolte, con indicazione delle entrate ottenute e delle altre fonti di finanziamento e di tutti i costi sostenuti, secondo il modello trasmesso dalla PromoTurismoFVG.

4. Sono ammesse proroghe del termine stabilito nel decreto di concessione per la presentazione della rendicontazione, purché motivate e presentate prima della scadenza dello stesso.

5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

6. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, l'ufficio competente procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

7. PromoTurismoFVG ha facoltà di chiedere in qualunque momento, l'esibizione degli originali della documentazione delle spese.

TITOLO III

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INVESTIMENTI CONNESSI ALLE PISTE DI FONDO E PER LA PRESENTAZIONE DELLE RELATIVE DOMANDE E PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DEI FINANZIAMENTI DESTINATI AGLI IMPIANTI DI SCI DI FONDO CORRELATI O CORRELABILI A STRUTTURE DESTINATE AD ALTRE DISCIPLINE DELLO SCI NORDICO, DI CUI ALL'ARTICOLO 69 DELLA LEGGE REGIONALE 21/2016

CAPO I

INIZIATIVE FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 8

(Iniziative finanziabili)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 69 della legge regionale 21/2016, sono finanziabili le seguenti iniziative:

- a) l'acquisto di adeguati mezzi battipista e motoslitte per la battitura delle piste, la ricognizione e il soccorso;
- b) gli interventi di rimodellamento, ripristino e rimboschimento delle zone adibite a piste di sci di fondo;
- c) la costruzione, la straordinaria manutenzione e l'allestimento interno dei fabbricati, dei punti di ristoro, degli impianti e di ogni altra struttura di supporto alla pratica della disciplina sportiva;
- d) l'acquisto e l'installazione di impianti di innevamento e opere accessorie;
- e) la straordinaria manutenzione dei tracciati ubicati sugli alvei dei torrenti.

2. Le scuole di sci autorizzate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), possono beneficiare dei contributi per l'acquisto dei mezzi di soccorso di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), della legge regionale 21/2016, anche nell'ipotesi in cui non si occupino della gestione della pista, purché garantiscano il proprio intervento nelle operazioni straordinarie di soccorso.

Art. 9

(Spese ammissibili)

1. Per le iniziative di cui all'articolo 8, sono ammesse a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, e fino alla conclusione dell'iniziativa, relative:

- a) all'acquisto di mezzi battipista, motoslitte e quad - quadricicli cingolati, e relativi accessori;
- b) a lavori e impianti;
- c) all'acquisto di arredi e attrezzature;
- d) all'acquisto dell'area per importo non eccedente il 10 per cento del costo dei lavori;
- e) all'I.V.A., se non detraibile, esclusivamente per i soggetti che non svolgono attività commerciale e solo se riferita alle voci di spesa indicate nel presente comma;
- f) alle spese tecniche nelle misure individuate dal decreto D.P.Reg. 7 giugno 2017 n. 119 (Regolamento per la determinazione delle aliquote per spese di progettazione, generale e di collaudo da applicarsi alle opere pubbliche realizzate in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva o trasferimento fondi dai Consorzi di bonifica, ai sensi dell'art. 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici)).

Art. 10

(Modalità di presentazione della domanda)

1. La domanda per la concessione dei contributi in conto capitale per investimenti connessi alle piste di fondo di cui al presente titolo è presentata, nel rispetto delle disposizioni in materia fiscale, entro il 30 settembre di ogni anno, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di PEC di PromoTurismoFVG, redatta secondo lo schema predisposto dalla PromoTurismoFVG e pubblicato sul sito internet della PromoTurismoFVG stessa.

2. Alla domanda è allegata:

- a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che la pista di sci di fondo per la quale è richiesto il contributo ha una lunghezza minima di 2,5 chilometri e che nell'ultima stagione turistica è stata aperta agli sciatori per almeno trenta giornate complessive, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere a) e c);
- b) per le iniziative riguardanti l'acquisto di adeguati mezzi battipista e motoslitte per la ricognizione e il soccorso, una relazione sui mezzi esistenti e un preventivo d'acquisto, con indicazione dei criteri di scelta del modello;
- c) per gli interventi di rimodellamento, ripristino e rimboschimento nelle zone adibite a piste da sci di fondo, una relazione illustrativa sui lavori da eseguire con l'indicazione delle procedure e delle autorizzazioni per la loro realizzazione, un preventivo di spesa, una planimetria e dimostrazione del titolo per eseguire i lavori;
- d) per le iniziative riguardanti la costruzione, la straordinaria manutenzione e l'allestimento interno dei fabbricati, dei punti di ristoro, degli impianti e di ogni altra struttura di supporto alla pratica della disciplina sportiva, una relazione illustrativa contenente l'indicazione dello stato attuale del fabbricato o dell'impianto, ove già esistente, ovvero le caratteristiche dell'opera progettata nel caso di nuova realizzazione, la descrizione dei lavori da eseguire, delle procedure e le autorizzazioni necessarie per la loro realizzazione, la planimetria e la dimostrazione del titolo per eseguire i lavori, il preventivo di spesa suddiviso per categoria di lavori e arredi;
- e) per le iniziative riguardanti l'acquisto dei mezzi di soccorso di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), e comma 2 della legge regionale 21/2016, una dichiarazione del legale rappresentante della scuola di sci, con la quale si impegna a far partecipare i maestri della scuola alle operazioni straordinarie di soccorso;
- f) nel caso in cui il beneficiario sia un Consorzio turistico: copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e dell'ultimo bilancio consuntivo;
- g) nel caso in cui il beneficiario sia una associazione sportiva senza fini di lucro aventi sede in Friuli Venezia Giulia e affiliate alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI): copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e dell'ultimo bilancio consuntivo, nonché dichiarazione di affiliazione alla Federazione Italiana Sport invernali;
- h) nel caso in cui il beneficiario sia una scuola di sci: estremi identificativi della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e copia dell'ultimo bilancio consuntivo;
- i) nel caso in cui il beneficiario sia una associazione sportiva con finalità promozionali della pratica dello sleddog mushing: copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e dell'ultimo bilancio consuntivo, nonché una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'ultimo triennio.

CAPO II
PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 11
(*Procedimento contributivo*)

1. I contributi sono concessi tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000.

2. La graduatoria è redatta sulla base dei seguenti punteggi:
- a) acquisto di mezzi battipista, motoslitte e quad – quadricicli cingolati, e relativi accessori; (punti 4);
 - b) costruzione, straordinaria manutenzione e allestimento interno dei fabbricati, dei punti di ristoro, degli impianti e di ogni altra struttura di supporto alla pratica della disciplina sportiva; (punti 3);
 - c) rimodellamento, ripristino e rimboschimento delle zone adibite a piste di sci di fondo (punti 2).

3. La graduatoria è approvata con provvedimento della PromoTurismoFVG entro il 31 gennaio di ogni anno.

4. Entro il 30 aprile successivo, i beneficiari sono tenuti a presentare alla PromoTurismoFVG il progetto definitivo dell'intervento, comprensivo di relazione tecnica e computo metrico estimativo, degli elaborati grafici muniti di autorizzazioni, pareri, concessioni, nulla osta necessari all'eseguibilità dell'intervento.

5. I contributi sono concessi con provvedimento della PromoTurismoFVG entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, nei limiti di intensità massima riferiti alla spesa ammissibile, ai sensi dell'articolo 69, comma 3, della legge regionale 21/2016, e del provvedimento è data comunicazione ai richiedenti. Con la medesima deliberazione è stabilito il termine per la presentazione della rendicontazione.

6. La percentuale dei fondi disponibili pari al 10 per cento è riservata ai finanziamenti destinati agli impianti di sci di fondo correlati o correlabili a strutture destinate ad altre discipline dello sci nordico. Qualora le istanze presentate non esauriscano la quota del 10%, la parte residua viene destinata a finanziare i restanti interventi.

7. Ai fini del comma 5 si intendono, per impianti di sci di fondo correlati o correlabili a strutture destinate ad altre discipline dello sci nordico, gli impianti destinati alla pratica della combinata nordica e del biathlon, collocati nelle adiacenze degli impianti di sci di fondo e di competenza del medesimo gestore.

8. I contributi sono concessi nei limiti di intensità massima ai sensi dell'articolo 69, comma 3, lettera a), della legge regionale 21/2016 di seguito indicati:

- a) 100 per cento per enti locali in forma singola o associata; con la deliberazione di concessione può essere erogato, a titolo di acconto, fino al massimo dell'intero importo del contributo concesso;
- b) 50 per cento in caso di associazioni sportive senza fini di lucro aventi sede in Friuli Venezia Giulia e affiliate alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), Scuole di sci autorizzate ai sensi dell'articolo 134 della legge regionale 2/2002 e Associazioni sportive con finalità promozionali della pratica dello sleddog mushing regolarmente costituite e che possono adeguatamente documentare l'attività svolta nel settore in oggetto, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda; con la deliberazione di concessione può essere erogato, a titolo di acconto, fino al massimo del 70 per cento del contributo concesso;
- c) per le iniziative comportanti l'esecuzione dei lavori, i contributi possono essere erogati in via anticipata nella misura e con le modalità previste dalla legge regionale 14/2002.

9. Con il provvedimento di concessione viene, altresì, fissato il termine di ultimazione dell'iniziativa; su istanza motivata, il termine può essere prorogato con provvedimento di PromoTurismoFVG che fisserà la nuova scadenza, dopo aver valutato la fondatezza delle motivazioni assunte.

Art. 12

(Modalità di rendicontazione della spesa)

1. La rendicontazione della spesa sostenuta da parte del beneficiario è presentata ai sensi di del Titolo II, Capo III, della legge regionale 7/2000.

2. Il beneficiario presenta la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative di cui al presente titolo nei termini fissati nel provvedimento di concessione del contributo.

3. Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta i soggetti beneficiari diversi da quelli di cui all'articolo 42, comma 1, della legge regionale 7/2000, oltre a quanto previsto dagli articoli 41, 41 bis e 43 della legge medesima, presentano a titolo di rendiconto la seguente documentazione:

- a) prospetto riassuntivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento;
- b) certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori e attestante la completa esecuzione dei lavori stessi.

4. Sono ammesse proroghe del termine stabilito per la presentazione della rendicontazione, purché motivate e presentate prima della scadenza dello stesso.

5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

6. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, l'ufficio competente procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

TITOLO IV NORME COMUNI

CAPO I NORME COMUNI

Art. 13

(Informazioni sul procedimento e nota informativa)

1. Nell'ambito dei procedimenti contributivi disciplinati dal presente regolamento, la PromoTurismoFVG comunica al soggetto richiedente:

- a) l'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto e il responsabile dell'istruttoria;
- d) il titolare e il responsabile del trattamento dei dati;
- e) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione, nonché per l'erogazione dell'incentivo;
- f) gli obblighi del beneficiario;
- g) i casi di revoca dell'incentivo previsti dall'articolo 16.

2. La nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 7/2000.

Art. 14

(Istruttoria delle domande)

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. Nel caso la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.

3. Il procedimento è archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

- a) la domanda per accedere ai contributi è presentata al di fuori dei termini di cui rispettivamente all'articolo 5 e all'articolo 10;

- b) la domanda non è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o non è sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante ovvero non è accompagnata da documento di identità scansionato;
- c) la domanda non è inviata con le modalità previste dagli articoli 5 e 10 per la presentazione della domanda e l'irregolarità non è sanabile;
- d) il termine assegnato ai sensi del comma 2 per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione della domanda decorre inutilmente;
- e) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

4. Il responsabile dell'istruttoria, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione gli istanti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti.

Art. 15 *(Liquidazione dei contributi)*

1. La liquidazione dei contributi di cui al presente regolamento è disposta previa istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione, tenuto conto dell'attività di battitura svolta.

2. Il provvedimento di liquidazione è adottato con provvedimento della PromoTurismoFVG, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.

3. Il contributo liquidabile non è in ogni caso superiore all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo.

4. Il contributo liquidabile di cui al titolo I non è in ogni caso superiore ai costi effettivamente rimasti a carico dei gestori tenuto conto dei ricavi di gestione e degli altri eventuali contributi ottenuti.

Art. 16 *(Revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione degli incentivi)*

1. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, oppure:

- a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore all' 1 gennaio dell'anno per il quale il contributo è richiesto;
- b) in caso di mancata presentazione della rendicontazione della spesa.

2. PromoTurismoFVG comunica tempestivamente al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.

3. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme erogate con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 17

(Variazione dell'iniziativa)

1. Eventuali variazioni dell'iniziativa ammessa a incentivazione possono essere proposte presentando alla PromoTurismoFVG apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, adeguatamente motivata e accompagnata da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie dell'iniziativa.

2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa ad incentivazione ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione della stessa.

3. PromoTurismoFVG provvede alla valutazione delle variazioni proposte comunicandone l'esito entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Le variazioni non comportano un aumento dell'incentivo concesso ai soggetti beneficiari.

Art. 18

(Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, PromoTurismoFVG può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle iniziative, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 19

(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alle leggi regionali 7/2000, 21/2016 e 14/2002.

Art. 20
(Disposizione transitoria)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, le domande già presentate sono eventualmente integrate secondo quanto previsto dal presente regolamento, entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

2. Le graduatorie relative alle domande di cui al comma 1 sono approvate entro il 30 giugno 2018.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi entro 30 giorni dalla data di approvazione delle rispettive graduatorie

Art. 21
(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati gli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Regione 21 agosto 2002, n.0253/Pres. (Regolamento concernente l'individuazione degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione di incentivi nel settore turistico ai sensi del Titolo X, Capi I, II, IV e V della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2.).

Art. 22
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

TABELLA A art. 6 comma 2 del Regolamento

lunghezza pista	punti
da 2,5 km a 6,99	2
da 7 km a 11,99 km	4
da 12 km a 17,99	6
da 18 km a 24,99	8
oltre 25 km	10
giornate apertura impianti	
da 30 a 50	3
da 51 a 70	8
da 71 a 90	11
oltre 90	15
media giornaliera accessi (numero titoli di accesso diviso giornate di apertura)	
fino a 30	5
da 30 a 50	7
oltre 50	10
intensità attività di battitura pista (kilometri battuti diviso lunghezza piste)	
da 30 a 50	9
da 51 a 70	15
da 71 a 90	21
oltre 90	30
servizi	
illuminazione (in funzione dei km illuminati)	
da 0,250 Km a 1,000	4
da 1,001 Km a 1,750	6
da 1,751 km a 2,500	8
oltre Km 2,500	10
sistemi innevamento (in funzione del tratto coperto da impianti di innevamento)	
da 0,500 Km a 1,000	4
da 1,001 Km a 2,000	6
da 2,001 km a 3,500	8
oltre Km 3,500	10
spogliatoi (se sono presenti strutture di accoglienza spogliatoi, stanze tecniche ecc.)	15

<u>punti assegnati</u>		<u>intensità contributiva</u>	
da	a	enti pubblici ASD Fisi (art. 66 c.1 a) c))	altri
76	100	90%	50%
51	75	75%	40%
30	50	60%	30%